ALLEGATO "A" ai nn. 2141/13675

Statuto della
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Articolo 1
(Denominazione)

1. E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD".

Articolo 2
(Sede)

1. L'associazione ha sede legale in Bard.
2. Sedi secondarie possono essere costituite nel territorio della Valle d'Aosta con deliberazione del Comitato di indirizzo.
3. Uffici di rappresentanza possono essere costituiti con deliberazione del Comitato di indirizzo anche fuori dal territorio della Valle d'Aosta.

Articolo 3
(Durata)

1. L'associazione è costituita sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque), salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 27 del codice civile, e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Articolo 4
(Scopo)

1. L'associazione, che non ha finalità di lucro, si prefigge lo scopo della valorizzazione storica, culturale, monumentale del Forte e del Borgo di Bard e dell'area afferente.
2. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma 1, l'associazione può:

a) costituire e gestire un polo culturale relativo alla montagna;
b) programmare ed attuare, nelle forme ritenute più idonee, attività dirette a favorire la fruizione pubblica del Forte e del Borgo di Bard e dell'area afferente, anche mediante l'organizzazione di mostre, seminari, laboratori ed eventi culturali;
c) costituire e gestire un centro di documentazione "multimediale" sulla cultura montana;
d) istituire borse di studio per la promozione di studi e ricerche sulla cultura montana sotto i profili geologico, geografico, politico, religioso, storico, artistico, etnico ed ambientale, delle attività umane e degli insediamenti;
e) favorire donazioni ed erogazioni di beni, somme di denaro e altre utilità che possano contribuire allo sviluppo dell'attività dell'associazione.

Per la realizzazione dello scopo di cui al comma 1
l'associazione può altresì:

a) avvalersi dei servizi prestati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con le modalità che saranno di volta in volta concordate e definite;
b) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo;
c) concedere in godimento a terzi porzioni del compendio immobiliare gestito, anche per lo svolgimento di attività commerciali e di ristorazione, nonché partecipare ad enti, associazioni e società;
d) utilizzare il complesso monumentale del forte di Bard e relative pertinenze, facenti parte del demanio regionale, ceduto in concessione all'associazione, da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, oltre che i relativi beni mobili contenuti, ceduti in comodato d'uso ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Articolo 5
(Soci)

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione gli enti pubblici, territoriali e non, le società, gli enti privati e le persone fisiche, anche se stranieri, che dichiarano di essere interessati alla realizzazione degli
scopi dell'associazione.

2. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo inferiore a quello di durata dell'associazione stessa, salva la facoltà di recesso di cui all'articolo 11.

Articolo 6

(Categorie di soci)

1. L'associazione è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Articolo 7

(Soci fondatori)

1. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che, pur essendo ammessi successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, vengono ad essi equiparati con delibera dell'assemblea adottata con una maggioranza dei tre quarti dei soci.

Articolo 8

(Soci ordinari)

1. Sono soci ordinari gli enti, le società e le persone fisiche che sono ammessi dall'assemblea a far parte dell'associazione, successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, a seguito di loro domanda su proposta del Comitato di indirizzo.

Articolo 9

(Soci sostenitori e onorari)

1. Sono soci sostenitori e onorari gli enti, le società e le persone fisiche che, successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo, sono ammessi a far parte dell'associazione dalla assemblea su proposta del Comitato di indirizzo, senza obbligo contributivo, per essersi particolarmente distinti, sino al momento dell'ammissione, nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'associazione.

Articolo 10

(Quota associativa)

1. I soci, ad eccezione dei soci sostenitori e onorari, sono tenuti a versare una quota associativa annuale nella misura proposta un anno per l'altro dal Comitato di indirizzo per far fronte ai costi relativi alla gestione ordinaria dell'associazione e deliberata dall'assemblea, nonché i contributi aggiuntivi proposti, dopo avere ottenuto la disponibilità dei soci interessati, dal Comitato di indirizzo e deliberati dall'assemblea.
2. La quota associativa dovuta per il primo anno di vita dell'associazione è stabilita nell'atto costitutivo.
3. Ogni socio tenuto al pagamento della quota associativa deve versare l'importo della propria quota annuale e dell'eventuale contributo aggiuntivo entro il termine fissato dal Comitato di indirizzo ed approvato dall'assemblea.
4. L'aspirante socio, qualora la domanda venga accolta dalla assemblea a suo insindacabile giudizio, è tenuto a versare, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione, la quota di ammissione e la prima quota annuale, nelle misure che saranno annualmente stabilite dall'assemblea su proposta del Comitato di indirizzo per le singole categorie di soci. Il mancato versamento nei termini previsti determina l'esclusione del socio dall'associazione.

Articolo 11

(Recesso, esclusione e decadenza)

1. I soci cessano di far parte dell'associazione per recesso o per esclusione.
2. L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del Comitato di indirizzo e sentito l'interessato.
3. il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato di indirizzo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto, l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.
4. I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall'associazione.
5. I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 12
(Diritti e doveri dei soci)

1. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dall'assemblea per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo ovvero dal presente statuto.
2. I soci, fermo l'obbligo di rispettare il presente statuto, non assumono alcuna responsabilità od obbligo ulteriore rispetto a quello di versare la quota annuale ed eventualmente il contributo aggiuntivo. I soci in mora nel pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea. E' tuttavia in facoltà del Presidente ammettere all'assemblea e far votare quei soci in mora che, a suo giudizio, forniscono idonea documentazione attestante che il loro pagamento è avvenuto o è in corso di esecuzione.

Articolo 13
(Patrimonio)

1. L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: utilizzando interamente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. del presente articolo, il proprio patrimonio, che è interamente disponibile per il conseguimento delle finalità dell'associazione ed è costituito:
a) dalle quote di ammissione, da quelle annuali e da quelle straordinarie versate dai soci anche in sede di costituzione;
b) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
c) dai beni mobili ed immobili ricevuti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dagli enti locali e da altri enti pubblici e privati;
d) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dell'Unione europea, di enti pubblici e soggetti privati;
e) da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
f) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dall'associazione;
g) dalle eccedenze reddituali del patrimonio.
2. In sede di costituzione dell'associazione i fondatori costituiscono, a garanzia delle obbligazioni della
associazione, una riserva patrimoniale indisponibile, nella misura ivi stabilita.

Articolo 14
(Esercizio)

1. L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Comitato di indirizzo predispone e sottopone
all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo della gestione.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Comitato di indirizzo predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, con la proposta della quota associativa e di eventuali contributi aggiuntivi, ed il programma operativo e finanziario.
4. I saldi attivi risultanti dal bilancio consuntivo e le riserve non possono essere distribuiti, neppure in modo
indiretto, ai soci, salvo diverse disposizioni di legge.
5. Gli utili devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 15
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il presidente;
cbis) il Direttore;

cter) il comitato scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 16
(Competenze dell'assemblea)

1. L'Assemblea validamente costituita rappresenta tutti i Soci.
2. Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione del Comitato di indirizzo sull'attività svolta dall'associazione e su quella programmata;
b) l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, con la determinazione delle quote associative e degli eventuali contributi aggiuntivi, e del programma operativo e finanziario;
c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
d) la nomina dei componenti del Comitato di indirizzo;
e) la nomina del collegio dei revisori dei conti, con la determinazione dei compensi dei relativi membri in una misura pari ai minimi della tariffa dei dottori commercialisti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica;
f) l'eventuale nomina di una società di revisione;
g) qualsiasi delibera attinente l'associazione e lo stato di socio, ad essa sottoposta dal Comitato di indirizzo;
h) le modificazioni dello statuto;
i) lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17
(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di indirizzo con preavviso di almeno sette giorni mediante invio a tutti i soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail certificata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione e determinare le quote associative ed i contributi aggiuntivi richiesti ai soci.
3. L'assemblea deve altresì essere convocata ogni qual volta il Comitato di indirizzo ovvero il collegio dei revisori lo ritenga opportuno, nonché nei casi e con le modalità di cui all'articolo 20 del codice civile.

Articolo 18
(Voti)

1. Ogni socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Articolo 19
(Deleghe)

1. Ogni socio persona fisica avente diritto di intervenire all'assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro del Comitato di indirizzo, revisore o dipendente dell'associazione oppure da altro soggetto munito di procura speciale.
2. Ogni socio non può rappresentare più di un socio.
3. I soci persone giuridiche possono intervenire all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di un delegato di quest'ultimo. Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per conto proprio o per conto di terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'associazione.

Articolo 20
(Deliberazioni dell'assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di indirizzo, in caso di sua assenza od impe-

dimento, dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal membro del Comitato di indirizzo più anziano di età.
3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i membri del Comitato di indirizzo, i revisori dei conti ed il Direttore.
4. Il Presidente dell'assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea e devono comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.
7. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.
8. Per la deliberazione di modifiche allo statuto, di scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del
patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
9.E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente ed il segretario, quest'ultimo ove nominato.

Articolo 21
(Composizione del Comitato di indirizzo)

1. L'associazione è amministrata da un Comitato di indirizzo composto da cinque membri di cui: i) uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale; ii) uno designato dal Comune di Bard; iii) uno designato a mandati alterni dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, con primo mandato attribuito alla Compagnia di San Paolo.
2. Sono membri di diritto il Soprintendente ai beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta e il dirigente di primo livello dell'Assessorato al Turismo della Regione Valle d'Aosta.
3. Il Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
4. La carica di componente del Comitato di indirizzo non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento della carica.

Articolo 22
(Elezioni del Comitato di indirizzo)

1. Il Vice Presidente è eletto dal Comitato di indirizzo nel proprio seno.
2. Se durante il mandato il Presidente e la metà dei componenti contemporaneamente dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica, si considerano decaduti tutti i componenti e l'assemblea deve essere convocata nei successivi quarantacinque giorni per provvedere alla nomina di tutti i membri del Comitato di indirizzo, secondo la composizione stabilita all'articolo 21.
3. Se per qualsiasi ragione il Presidente cessa dalla carica, il Vicepresidente ne assicura la sostituzione fino a nuova designazione da parte della Giunta regionale per la durata residua del mandato.
4. Se per qualsiasi ragione uno o più componenti cessano dalla carica, i soci provvedono alle designazioni di competenza affinché l'Assemblea provveda alla loro sostituzione per la durata residua del mandato.

Articolo 23
(Convocazione del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso anche di sua assenza od impedimento, dal membro del Comitato di indirizzo più anziano di età.
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno su invito del Presidente e in ogni al-

tro caso in cui vi sia la motivata richiesta di almeno tre componenti.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti e ai revisori dei conti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, per fax o con e-mail certificata, con semplice preavviso di due giorni lavorativi.
5. Le sedute del Comitato di indirizzo sono valide quando sono presenti almeno tre componenti in carica.
6. Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
8. Alle riunioni del Comitato di indirizzo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Direttore.

Articolo 24
(Poteri del Comitato di indirizzo)

1. Fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore ai sensi dell'articolo 26bis, al Comitato di indirizzo sono affidate l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
2. Il Comitato di indirizzo, in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) approva il progetto culturale e di gestione dell'associazione, comprendente le attività e i servizi di valorizzazione del Forte, predisposto dal Direttore con il supporto del Comitato scientifico;
b) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo,e provvede alla redazione di un rapporto annuale sull'attività svolta nel quale devono essere indicate:
a. una presentazione dell'associazione, con particolare riguardo alle finalità, alla struttura direttiva e organizzativa ed al patrimonio storico, e artistico e museale;
b. le iniziative culturali: esposizioni temporanee, manifestazioni, eventi, convegni e pubblicazioni;
c. le iniziative di accoglienza al pubblico, con informazioni sui visitatori (composizione, flussi e soddisfazioni) e sulle attività didattiche;
c) predispone, su proposta del Direttore, il programma operativo e finanziario, definito per l'anno di riferimento e in prospettiva triennale, ed il corrispondente bilancio di previsione per l'anno di riferimento;
d) propone, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, l'ammontare delle quote associative minime da versarsi al momento dell'adesione e annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi aggiuntivi, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati;
e) propone l'ammissione di nuovi soci;
f) provvede ad approvare l'accettazione di donazioni, di erogazioni liberali, di contributi e di finanziamenti e le stipulazioni di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
g) delibera, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, in ordine agli acquisti di beni e servizi e alle alienazioni di universalità di mobili, di beni mobili registrati ed immobili necessari al funzionamento dell'associazione;
h) nomina il Comitato scientifico, determinandone poteri, composizione, durata e modalità di funzionamento;
i) approva i progetti ed i capitolati dei lavori da eseguire a cura, responsabilità e spese dell'associazione;
j) nomina il Direttore determinandone il trattamento retributivo, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
k) approva, su proposta del Direttore, la politica tariffaria per la fruizione dei prodotti e servizi prestati dall'associazione;
l) approva, nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione, la stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

m) delibera in ordine alla partecipazione dell'associazione in enti e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'associazione stessa;
n) decide di agire e resistere in giudizio provvedendo alla nomina di avvocati ed arbitri;
o) approva, su proposta del Direttore, l'organigramma, i regolamenti interni concernenti il funzionamento dell'associazione, inclusi quelli di contabilità e per il reclutamento del personale.
3. Il Comitato di indirizzo può delegare a uno o più dei suoi membri o al Direttore parte dei propri poteri , conferendogli i necessari poteri di firma.

Articolo 25
(Presidente)

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dal Comitato di indirizzo e dall'assemblea e sovrintende alla esecuzione delle delibere del Comitato di indirizzo.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 26
(Poteri del Presidente)

1. Spetta fra l'altro al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente:
a) convocare e presiedere l'assemblea ed il Comitato di indirizzo predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
b) sopraintendere all'attività dell'associazione e curarne la corretta amministrazione;
c) assumere in caso di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato di indirizzo, con obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 26 bis
(Direttore)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Comitato di indirizzo all'esito di una procedura selettiva e previa pubblicazione di apposito avviso a persone in possesso di laurea specialistica o magistrale o titolo equivalente, nonché di particolare e comprovata qualificazione e esperienza professionale nella direzione e/o gestione di poli museali e culturali.
2. Il Direttore svolge i compiti di gestione dell'associazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della associazione. In particolare, il Direttore:
a) elabora, con il supporto del Comitato scientifico, il progetto culturale e di gestione dell'associazione comprendente le attività e i servizi di valorizzazione del Forte;
b) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione dell'associazione, ivi inclusa la cura delle collezioni artistiche e l'organizzazione di mostre ed esposizioni;
c) cura gli allestimenti museali, nonché l'ordinamento e la presentazione del patrimonio del polo museale, stabilendo i relativi criteri espositivi;
d) promuove e cura, con il supporto del Comitato scientifico e in coerenza con il programma operativo e finanziario, le iniziative, l'immagine e i rapporti dell'associazione con i terzi e il pubblico, assicurando elevati standard qualitativi nella comunicazione e favorendo la partecipazione attiva degli utenti;
e) predispone la politica tariffaria, sottoponendola al Comitato di indirizzo per l'approvazione;
f) propone al Comitato di indirizzo il programma operativo e finanziario e il relativo bilancio di previsione, nonché il bilancio consuntivo e il rapporto annuale sull'attività svolta, nel quale devono essere indicate:
- una presentazione dell'associazione, con particolare riguardo alle finalità, alla struttura direttiva e organizzativa e al patrimonio storico, artistico e museale;
- le iniziative culturali: esposizioni temporanee, manifestazioni, eventi, convegni e pubblicazioni;
- le iniziative di accoglienza al pubblico, con informazioni sui visitatori (composizione, flussi e soddisfazione) e sulle attività didattiche;
g) ha la responsabilità dell'assunzione e della gestione del personale nell'ambito dell'organigramma

approvato dal Comitato di indirizzo;
h) svolge le funzioni di stazione appaltante.
i) svolge ogni altra attività ad esso delegata dal Comitato di indirizzo.

Articolo 27
(Revisori dei conti)

1. La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori è nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, assolve ai compiti di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Comitato di indirizzo senza diritto di voto.

Articolo 28
(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'associazione ed è composto da cinque membri, scelti e nominati dal Comitato di indirizzo tra esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale.
2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico il Direttore dell'associazione, che lo presiede, e il Soprintendente ai beni e alle attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. La partecipazione al Comitato scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'Associazione, delle spese documentate correlate allo svolgimento dell'attività.

Articolo 29
(Società di revisione)

1. Il bilancio consuntivo annuale dell'associazione, prima di essere presentato all'assemblea annuale per l'approvazione, può essere certificato, se deliberato dall'assemblea un anno per l'altro, da una società di revisione regolarmente iscritta nell'apposito albo.

Articolo 30
(Estinzione)

1. L'Associazione si estingue nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità oppure per decisione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.
2. In caso di estinzione i beni residuali sono destinati dall'assemblea ad altre organizzazioni aventi finalità
analoghe e operanti nel territorio della Valle d'Aosta.

Articolo 31
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

Articolo 32
(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere anche per l'interpretazione del presente statuto tra l'Associazione ed i soci deve essere obbligatoriamente devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto e nel rispetto delle procedure e formalità previste dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta, il quale nomina anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.